

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3566 del 29/06/2026
Oggetto	art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - D.Lgs. 209/03 e smi i Autodemolizioni Marangoni srl. Attività di autodemolizione in comune di Vigarano Mainarda (FE). Rinnovo dell'autorizzazione unica DET-AMB-2016-2699 del 3/08/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3740 del 29/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara
Responsabile adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**Oggetto:** art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - D.Lgs. 209/03 e s.m.i. – **Autodemolizioni Marangoni srl**. Attività di autodemolizione in comune di Vigarano Mainarda (FE). Rinnovo dell'autorizzazione unica DET-AMB-2016-2699 del 3/08/2016.

#### IL RESPONSABILE

**Vista** la domanda in data 3/03/2026, assunta al PG/2026/39532, presentata dalla società Autodemolizioni Marangoni srl, CF 01567280381, con sede legale ed impianto in via Rondona n. 39, loc. Vigarano Pieve in comune di Vigarano Mainarda (FE), per il rinnovo dell'autorizzazione DET-AMB-2016-2699 del 3/08/2016;

**Richiamato l'atto** DET-AMB-2016-2699 del 3/08/2016 di autorizzazione unica per attività di autodemolizione e di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi conferiti da terzi, in comune di Vigarano Mainarda (FE), con scadenza in data 1/08/2026;

**Richiamata** la comunicazione di questo Servizio, di Avvio del procedimento, PG/2026/65610 del 10/04/2026, per la conclusione del quale è previsto un termine di 150 giorni, salvo eventuali sospensioni;

**Dato atto che:**

- la società risulta autorizzata ad attività di demolizione dei veicoli fuori uso di cui al EER 160104\*, per un quantitativo annuale pari a 2.000 tonnellate, e ad operazioni di messa in

riserva e deposito preliminare dei rifiuti di cui ai codici EER: 160117 (metalli ferrosi), 160118 (metalli non ferrosi), 160801 (catalizzatori), 160120 (vetro), 160122 (motori), 170401 (rame, ottone, zinco), 170402 (alluminio), 170405 (ferro e acciaio), EER 170411 (cavi), per un quantitativo istantaneo pari a 77 tonnellate, di cui 5 tonnellate di rifiuti pericolosi;

- l'istanza è finalizzata al rinnovo dell'autorizzazione senza modifiche rispetto a quanto autorizzato;

**Richiamato** il verbale della Conferenza dei Servizi del 12/05/2026, inviato via pec alla ditta e agli Enti coinvolti nel procedimento con PG/2026/87473 del 13/05/2026, con il quale sono state richieste integrazioni da parte di AUSL di Ferrara – U.O. Igiene Pubblica, come precisato nel parere assunto al PG/2026/85996 dell'11/05/2026;

**Visti** i seguenti pareri/relazione tecnica allegati al verbale di cui sopra:

- nota dei Vigili del fuoco di Ferrara, assunta al PG/2026/84566 del 8/05/2026, con la quale si comunicava che la ditta è in possesso dell'autorizzazione ai fini antincendio con scadenza 21/10/2029, e che entro il termine di scadenza la società dovrà presentare al Comando dei VV.F. l'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio, ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011;
- relazione tecnica del Servizio Territoriale Arpae di Ferrara, PG/2026/79010 del 29/04/2026, favorevole al rinnovo dell'autorizzazione;
- parere dell'AUSL di Ferrara, trasmesso con nota assunta al PG/2026/85996 del 11/05/2026, con il quale venivano richieste integrazioni, in particolare sulle azioni messe in atto per prevenire inconvenienti igienico-sanitari riferiti a tutta l'area, e dimostrazione di ottemperanza alla normativa vigente in materia di prevenzione dal rischio amianto (D.Lgs. 257/92 e D.M. 06/09/1994) relativamente alla copertura del fabbricato "B";

- il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, assunto al PG/2026/86863 del 12/05/2026;

**Dato atto** che nella seduta della Conferenza di Servizi di cui sopra il Consorzio di Bonifica e il Comune di Vigarano Mainarda hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

**Considerato** che la Conferenza non ha ritenuto necessario riconvocarsi per un'ulteriore seduta di valutazione del progetto e, una volta ricevute le integrazioni richieste e i pareri necessari, di provvedere all'adozione e rilascio dell'autorizzazione con le eventuali prescrizioni riportate nei pareri acquisiti;

**Viste** le integrazioni trasmesse dalla società, assunte al PG/2026/100662 del 3/06/2026, trasmesse agli Enti con PG/2026/101313 del 4/06/20216;

**Visto** il parere di AUSL Ferrara, assunto al PG/2026/108654 del 15/06/2026, favorevole per gli aspetti di competenza igienica-sanitaria;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006 l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, pertanto il presente atto ricomprende anche l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento di cui alla Parte III del D.lgs 152/2006;

**Ritenuto** di autorizzare il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi;

**Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

**Vista** la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle*

*Unioni e fusioni di Comuni”;*

**Vista** la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;*

**Dato atto:**

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 2024, è stato conferito al dott. Marco Roverati l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e energia di Ferrara, a partire dal primo settembre 2024;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti* del Servizio Autorizzazioni ambientali e energia di Ferrara, d.ssa Rosalba Martino, che dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi;
- che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025, alla d.ssa Valentina

Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni ambientali e energia e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni ambientali e energia;

- che il Responsabile del trattamento dei dati è la d.ssa Valentina Beltrame, Responsabile Aree Autorizzazioni ambientali e energia;
- che con Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1185 del 16/07/2025 è stato nominato, a far data dal 16/07/2025, il nuovo Direttore Generale di Arpae;

**Richiamate:**

- la D.D.G. n. 151/2025 “Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”;
- la D.G.R. n. 31/2026 “Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia”;
- la D.D.G. n. 68/2025 “Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna”;
- la DEL-2026-7 del 28/01/2026 con la quale è stato Revisionato l'assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna;
- la D.D.G. n. 9/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026- 2028;
- la D.D.G. n. 152/2026 avente ad oggetto “Area Autorizzazioni e Concessioni Centro. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni

dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n 14/2026 relativamente agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e energia Centro”;

- la D.D.G. n. 19/2026 con la quale è stata approvata la revisione del "Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia", al fine di recepire le modifiche organizzative in vigore dal 1° marzo 2026.

**Dato atto** della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, trasmessa dalla società e assunta al PG/2026/114933 del 24/06/2026, relativa alla marca da bollo identificativo n. 01251051115559 del 30/03/2026, che verrà conservata dalla società unitamente al presente atto ed utilizzata unicamente a tale scopo;

**Dato atto** che sono stati effettuati i dovuti controlli relativi alla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs.159/2011, e che sono state correttamente pagate le spese istruttorie, versate tramite sistema Pago PA;

## **A U T O R I Z Z A**

la società Autodemolizioni Marangoni srl, CF 01567280381, con sede legale ed impianto in via Rondona n. 39, loc. Vigarano Pieve in comune di Vigarano Mainarda (FE):

### **1. All'esercizio di attività di autodemolizione:**

L'esercizio di tali attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 209/03 e smi, del D.Lgs. 152/06 e

s.m.i., e dalle seguenti prescrizioni:

- 1.1 L'area interessata dalla attività di autodemolizione, avente dimensioni pari a **m<sup>2</sup> 9.800**, al netto delle aree verdi deve essere completamente recintata e l'accesso controllato;
- 1.2 L'area autorizzata è quella rappresentata nell'Allegato "A", unito al presente atto quale parte integrante dello stesso;
- 1.3 Alle operazioni di trattamento (demolizione) verranno sottoposti i seguenti rifiuti:  
EER 160104 \* *veicoli fuori uso*
- 1.4 Il **quantitativo annuo** dei rifiuti pericolosi di cui al punto 1.4 non dovrà superare le **2.000 tonnellate**;
- 1.5 Il **quantitativo istantaneo** dei rifiuti pericolosi di cui al punto 1.4 precedente non dovrà superare le **10 tonnellate**,
- 1.6 I rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalle attività di demolizione dei veicoli fuori uso, di cui al punto 1.3, dovranno essere stoccati e gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.lgs 152/2006 e smi nelle aree indicate nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.7 Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
- 1.8 Dopo l'arrivo i veicoli dovranno essere sottoposti, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dall'ingresso presso l'impianto, alle operazioni di messa in sicurezza;
- 1.9 La ditta nell'effettuare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso dovrà rispettare le modalità e le prescrizioni di cui del punto 5.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:
  - a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può

essere effettuata sul posto o in altro luogo;

b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;

c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali air-bag;

d) prelievo del carburante e avvio a riuso;

e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;

f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;

g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;

h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;

1.10 Le operazioni di messa in sicurezza dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno dell'area e delle strutture di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.11 La ditta, nell'effettuare l'attività di demolizione, dovrà rispettare le fasi, le modalità e le prescrizioni di cui del punto 6.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;

c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

1.12 La ditta, nell'effettuare l'attività di trattamento e promozione del riciclaggio, dovrà rispettare le fasi, le modalità e le prescrizioni di cui del punto 7.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;

b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non siano separati nel processo di frantumazione;

c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengano separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

e) nella rimozione dei componenti in vetro;

1.13 Per lo stoccaggio del **veicolo messo in sicurezza** e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di **tre veicoli**, previa verifica delle condizioni di stabilità e sicurezza dei lavoratori;

1.14 L'attività di demolizione del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza dovrà avvenire nell'area, individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte

integrante sotto la voce allegato "A";

- 1.15 Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno avvenire nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.16 Le carcasse dei veicoli già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione e trattamento dovranno essere accatastate nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", in attesa di essere successivamente avviate alla compattazione;
- 1.17 L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai **5 metri di altezza**;
- 1.18 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione dovranno essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 1.19 Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili dovrà essere effettuato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto stesso e da non comprometterne il successivo recupero;
- 1.20 Le operazioni di stoccaggio dovranno essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- 1.21 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione dovranno essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 1.22 I rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza, dovranno essere stoccati in modo separato ed in contenitori a norma di legge e all'interno delle aree e delle strutture individuate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.23 I rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dalla attività di demolizione saranno stoccati

nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.24 Per la radiazione dei veicoli destinati alla demolizione la ditta autorizzata dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. 209/2003;

1.25 Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalla demolizione dei veicoli a motore dovranno essere svolte nel rispetto di quanto stabilito al punto 4 dell'allegato I del D.Lgs. 209/2003 "*Criteria per lo stoccaggio*", ed in particolare:

- qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso di più serbatoi pari ad almeno 1/3 del volume totale del serbatoio di maggiore capacità;
- sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

## **2. Alle operazioni di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi conferiti da terzi**

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalle seguenti prescrizioni:

**2.1** L'esercizio di tali attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria sotto la voce "Allegato A", unita a questo atto quale parte integrante;

**2.2** Potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) i seguenti rifiuti non pericolosi:

- EER 160117 Metalli ferrosi

- EER 160118 Metalli non ferrosi
- EER 160801 Catalizzatori
- EER 160103 Pneumatici fuori uso
- EER 160120 Vetro
- EER 160122 Motori
- EER 170401 Rame, ottone, zinco
- EER 170402 Alluminio
- EER 170405 Ferro, acciaio
- EER 170411 Cavi

**2.3** Potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) i seguenti rifiuti pericolosi:

- EER 160601\* Batterie al piombo

**2.4** Il quantitativo massimo istantaneo che potrà essere sottoposto alla messa in riserva e deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi di cui al punto 2.2 non dovrà superare le **77 tonnellate**;

**2.5** Il quantitativo massimo istantaneo che potrà essere sottoposto alla messa in riserva e deposito preliminare dei rifiuti pericolosi di cui al punto 2.3 non dovrà superare le **5**

**tonnellate;**

- 2.6** Il quantitativo annuo di rifiuti sottoposti alle operazioni di trattamento, deposito preliminare e messa in riserva presso l'impianto deve rimanere invariato rispetto a quello già autorizzato di cui al punto 1.4 precedente (ossia 2.000 t/anno);
- 2.7** Le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti pericolosi e non pericolosi conferiti da terzi devono essere effettuate separatamente da quelle dei rifiuti derivanti dalla demolizione dei veicoli a motore nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".

**3. Allo scarico di acque reflue di dilavamento nello Scolo Consorziale *Rondona*, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e smi e della D.G.R n. 286 del 14/02/2005**

**3.1** Gli scarichi autorizzati sono quelli contrassegnati con le lettere:

- **S** - acque di prima pioggia;
- **S1** - acque reflue di dilavamento

indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

- 3.2** Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna *Acque Superficiali* dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nei pozzetti di ispezione e campionamento, indicati come "PPC" nella planimetria unita al presente atto sotto la voce allegato "A";
- 3.3** La capacità della vasca dell'impianto di depurazione delle acque reflue di dilavamento deve essere almeno pari a 35 m<sup>3</sup>;
- 3.4** Le acque reflue di dilavamento devono essere sottoposte ad un trattamento di affinamento, tramite sistema di filtrazione;
- 3.5** Il volume utile della vasca di prima pioggia deve essere di almeno di **32 m<sup>3</sup>**;

- 3.6** L'area di raccolta delle acque di prima pioggia (area indicata con la lettera D nella planimetria unita al presente atto sotto la voce allegato "A"), dovrà essere adibita esclusivamente a parcheggio degli automezzi a servizio delle maestranze o dei clienti e al transito di automezzi anche pesanti. In tale area non devono essere stoccati rifiuti o materiali metallici, ferrosi e non ferrosi, che possano contribuire alla contaminazione delle acque, ad eccezione di quelli contenuti nei cassoni a tenuta previsti nella relazione tecnica e indicati nella planimetria, cassoni che devono comunque essere chiusi;
- 3.7** Lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte deve essere attivato ad evento meteorico esaurito e deve essere completato nelle 48 ore successive;
- 3.8** E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
- 3.9** La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- 3.10** Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo;
- 3.11** Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;

- 3.12** Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
- 3.13** La ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
- 3.14** Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
- 3.15** E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico;
- 3.16** Nelle aree in cui è previsto lo stoccaggio in cassoni, i rifiuti devono essere contenuti all'interno degli stessi e non creare cumuli depositati a terra

#### **4. ALTRE CONDIZIONI**

- 4.1** le emissioni sonore devono essere contenute entro i limiti di legge;
- 4.2** l'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;
- 4.3** devono essere mantenuti efficienti idonei sistemi antincendio;
- 4.4** la ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche;
- 4.5** è fatto divieto di miscelare diverse tipologie di rifiuti pericolosi, e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 152/2006 e smi;

- 4.6** La ditta autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 4.7** Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e smi dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato con le modalità espresse dal D.lgs 152/2006 e smi

### **CONDIZIONI GENERALI**

- 5.** Da parte del titolare della ditta dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae Servizio autorizzazioni ambientali e energia formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente atto e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto societario e nella struttura d'impresa;
- 6.** A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso del piano urbanistico del Comune di Vigarano Mainarda.

**La presente autorizzazione avrà validità fino al 30.06.2036**

Per il rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata istanza almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 e smi (EMAS), ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al Regolamento CE n. 66/2010 e smi, o che siano certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione potrà essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Per l'esercizio dell'attività autorizzata deve essere costituita una garanzia finanziaria da presentare entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, a pena di decadenza della medesima in caso di inadempienza, per un importo di **€ 364.000,00 (trecentosessantaquattromila/00)**, così calcolato: € 20.000 (importo minimo delle garanzie finanziarie per la messa in riserva e/o deposito preliminare di rifiuti non pericolosi) + € 30.000 (importo minimo delle garanzie finanziarie per la messa in riserva e/o deposito preliminare di rifiuti pericolosi), + 9.800 (superficie) x 30,00 euro + 2.000 (potenzialità annua impianto) x 10,00 euro, secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato alla ditta in bollo, e trasmesso tramite pec al Comune di Vigarano Mainarda, all'Azienda USL di Ferrara, al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni ambientali e energia di Ferrara  
dott. Marco Roverati  
*f.to digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**